

COMUNE DI PIANIGA

Ipotesi contratto collettivo decentrato annualità economica 2022

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Si premette che a norma dell'art. 79 comma 7 e dell'art. 80 comma 4 del Ccnl 16/11/2022, i riferimenti in materia di costituzione e utilizzo del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 restano quelli del Ccnl 21/05/2018

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante, compresa la determinazione dei tetti e dei vincoli alla sua riduzione disposti dal legislatore per gli anni dal 2011 al 2014 e per gli anni dal 2016 al 2021.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha infatti, da ultimo, vincolato la crescita dei fondi del salario accessorio, imponendo di non superare l'ammontare del predetto fondo nell'anno 2016.

L'art. 67 del CCNL 21.05.2018 ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio.

L'articolo 67 sopra citato, comma 1, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22/01/2004.

Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso Ccnl del 22/01/2004.

Il C.C.N.L. 21/05/2018 all'art. 67 prevede che l'importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, sia incrementato da specifici importi, sempre di natura stabile; gli incrementi validi per il 2021 sono i seguenti:

- art. 67, comma 2, lett. a), di un importo, su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente del C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 tale importo è determinato in **€ 3.328,00**.

-art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21 maggio 2018 prevede che le risorse stabili sono incrementate da "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; *tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*". Gli incrementi di cui all'art. 64 hanno decorrenza 1/1/2016, 1/1/2017, 1/3/2018, a regime 1/4/2018 ed essendo istituiti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, devono essere applicati, in base all'art. 2, comma 3 del CCNL 21/5/2018, entro trenta giorni dalla data di stipulazione. Anche secondo l'orientamento applicativo ARAN RAL_1725, pubblicato il 14 ottobre 2014, per ciascuna persona in servizio individuata come sopra, occorre indicare la posizione economica rivestita alla data di sottoscrizione definitiva del CCNL preso in considerazione. Sono quindi stati inseriti, nella costituzione del fondo di parte stabile anno 2016 e 2018, nell'apposita sezione riferita alle risorse di parte stabile non soggetta al limite, i differenziali delle progressioni economiche orizzontali forniti dall'ente, come da indicazione dettata dall'art. 67, comma 2, lettera b) pari a:

- anno 2016 **€ 3.374,31**
- anno 2018 **€ 3.326,95**

L'inserimento degli incrementi previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) come da dichiarazione congiunta n. 5 non rilevano ai fini del limite al trattamento accessorio (anche perché sono incrementi dettati dalla contrattazione nazionale, obbligatori, per i quali l'ente non ha avuto e non avrà alcuna discrezionalità).

- Art. 67, comma 2, lettera h) prevede che la parte stabile del fondo viene incrementata, in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica (conseguente all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i.), in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, annualità 2022, come segue:

- lett. h): incremento della componente stabile per incremento della dotazione organica ex art. 67, comma 5, lett. a) - **€ 12.257,88**;

Una volta definiti gli importi delle risorse stabili (commi 1 e 2 dell'art 67 del nuovo Ccnl), i commi successivi dello stesso articolo individuano le voci di composizione delle risorse variabili annuali, introducendo alcune semplificazioni che si riportano di seguito, in quanto riguardano incrementi applicati.

Il comma 4 dell'art. 67 del nuovo Ccnl semplifica le condizioni di applicazione della disposizione rispetto all'art. 15, commi 2 e 4, del Ccnl dell'01/04/1999, la quale viene di fatto disapplicata e alla quale non si potrà più fare riferimento.

In particolare:

- si conferma che la somma deve essere valutata in sede di contrattazione integrativa tra le parti;
- si conferma che nel bilancio dell'ente deve sussistere la relativa capacità di spesa;
- si conferma che l'importo da quantificare è sino all'1,2% del monte salari 1997 e quindi non necessariamente il valore massimo;
- non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
- in coerenza con quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016).

Il comma 5, lettera b) dell'articolo 67 del nuovo Ccnl ripropone, nella parte variabile, le risorse di cui all'art. 15, co. 5 del Ccnl dell'01/04/1999. Con il Ccnl 2016/2018 tali risorse potranno essere stanziate «per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale». In questo importo sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lettera c) del nuovo Ccnl, finanziate dai proventi delle violazioni del codice della strada e destinate all'erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

La nuova norma contrattuale conferma che gli obiettivi dell'ente possano anche essere «di mantenimento», in coerenza con quanto aveva già chiarito l'Aran, a condizione che, per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente. Inoltre, viene confermato, sempre in coerenza con quanto stabilito dall'Aran, che gli obiettivi di performance organizzativa o di attivazione di nuovi processi, relativi ad uno o più servizi, devono essere individuati dall'ente nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

Il fondo delle risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato con determinazione n. 298 del 29/06/2022 e dovrà essere confermato nella sua consistenza a fine anno.

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite	123.478,82
Risorse stabili escluse dal limite	6.654,95
Risorse variabili soggette al limite	28.428,31

Descrizione	Importo
Risorse variabili escluse dal limite	15.806,95
Totale risorse non decurtate	174.369,03

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Unico importo consolidato (Iuc)

L'articolo 67 sopra citato, comma 1, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018, il fondo delle risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato (Iuc) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del Ccnl del 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, nel cui ammontare sono comprese sia le risorse dello specifico fondo delle progressioni economiche sia quelle che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22/01/2004.

Tali risorse, relative all'anno 2017, e certificate nel 2017 dal collegio dei revisori dei conti, confluiscono in un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Nello stesso importo confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del Ccnl del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di «alta professionalità» di cui all'art. 10 dello stesso Ccnl del 22/01/2004.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	106.838,96
---	-------------------

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	4.381,98
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)	12.257,88
...	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	123.478,82

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	3.328,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	3.326,95
... ..	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	6.654,95

Il Totale delle Risorse stabili, così determinato, è pari a € 130.133,77 al lordo delle decurtazioni applicate.

Sezione II – Risorse variabili

L'art. 67 comma 3 del nuovo CCNL prevede che il Fondo continua ad essere alimentabile anche con importi variabili di anno in anno.

Con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 28/06/2022, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo 2022 è stato deliberato:

- in considerazione dell'accertata sussistenza, nel bilancio dell'ente, della relativa capacità di spesa, l'integrazione per l'anno 2021 le risorse del fondo nella parte variabile per l'importo di **€ 10.436,00** ai sensi dell'art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21/05/2018 nella misura dell' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997;
- l'integrazione dell'incremento previsto dall'articolo 67, comma 3, lett. i) del C.C.N.L. 21/05/2018, in applicazione dell'articolo 67, comma 5, lett. b) del medesimo CCNL, pari ad **€ 17.700,00**, finalizzato al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, così come sono individuati nella premessa del presente atto;
- 1) la destinazione di quota parte delle risorse fisse al finanziamento degli istituti del turno, delle indennità di condizioni lavoro, dell'indennità di servizio esterno della Polizia Locale, delle indennità per compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale come da art. 11 C.C.I. 2019/2021;
- la destinazione, in via residuale, delle risorse variabili agli istituti legati alla performance individuale e organizzativa, secondo la disciplina dettagliatamente prevista dalle vigenti norme di riferimento ed erogazione dei compensi subordinata alla verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del nucleo di valutazione del grado di raggiungimento dei risultati secondo la disciplina dettata dalla vigente normativa e sulla base del vigente sistema di valutazione;

Il comma 7 del medesimo articolo 67, del nuovo CCNL, dispone che: "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017".

La portata innovativa di tali nuove disposizioni del CCNL si completa con la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, del CCNL, il quale stabilisce che: "Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67".

Il fondo parte variabile è quindi rappresentato nella seguente tabella:

Risorse variabili soggette al limite	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	292,31
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	10.436,00

OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)	17.700,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	28.428,31

Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	3.655,95
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	11.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) Incentivi recupero Tar e Imu	1.151,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ...	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	15.806,95

Il Totale delle Risorse variabili, così determinato, è pari a € 44.235,26 al lordo delle decurtazioni applicate.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Come noto l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

Sezione IV – Adeguamento del Limite

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data

31.12.2018, e che pertanto "il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019".

Considerato che, secondo un'impostazione prudenziale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, si è verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 **deve essere adeguato in aumento e viene rideterminato nell'importo di € 248.355,19;**

	2016	2022
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	146.825,44	174.369,03
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	12.479,01	-12.591,94
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		
TOTALE	134.346,43	161.777,09
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	6.374,31	22.461,90
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE		
TOTALE VOCI ESCLUSE	6.374,31	-22.461,90
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	80.625,00	94.000,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DALLE CAPACITA' ASSUNZIONALI – ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	15.040,00	15.040,00
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	223.637,12	248.355,19
Adeguamento limite art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 Decreto crescita		24.718,07
LIMITE ADEGUATO		248.355,19

Sezione V – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili soggette al limite	123.478,82
Risorse stabili escluse dal limite	6.654,95
Risorse variabili soggette al limite	28.428,31
Risorse variabili escluse dal limite	15.806,95
Totale risorse non decurtate	174.369,03
Decurtazioni DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	12.591,94
Totale risorse decurtate	161.777,09

Sezione VI – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Voce non presente

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto, in quanto sono somme già regolate dai CCI e sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse, le seguenti somme:

Descrizione	Importo
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	22.610,50
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	71.678,88
INDENNITÀ TURNO,	5.000,00
Totale	99.289,38

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto le seguenti somme così suddivise:

Descrizione	Importo
REC. EV. ICI (ART 3 C 57 L662/96, ART 59 C 1 L P DLGS446/97) ridotto ex art. 9 comma 2 bis L.122/10)	
<i>MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.9.00)</i>	
INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ (Art. 70quinqes comma 1 e 2)	2.750,00
Indennità di funzione Art. 56 sexies e indennità servizio esterno Art. 56 quinquies	3.070,00
Indennità condizioni di lavoro Art. 70 bis (rischio e maneggio valori)	2.334,00
Obiettivi piano performance – performance organizzativa e individuale	36.633,71
Incentivi progetti	17.700,00
Altri istituti (art. 70 ter – compensi ISTAT)	
Totale	62.487,71

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	99.289,38
Somme regolate dal contratto	62.487,71
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	161.777,09

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili, a cui sono state applicate le decurtazioni strutturali applicate dal 2015 ammontano a € **117.541,83** mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto quota carico fondo, progressioni orizzontali storiche, indennità di responsabilità / professionalità, indennità turno, rischio, disagio, reperibilità, ecc...) ammontano a € **107.443,38**.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme contrattuali dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009.

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Artt. 16 – 17 – 18 Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche

La progressione economica si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente ad una quota limitata di dipendenti pari a n. 5 progressioni nell'anno 2022.

Alle suddette progressioni potranno partecipare n. 10 dipendenti in possesso dei requisiti richiesti.

Le risorse per l'attribuzione delle suddette progressioni economiche saranno interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate, il cui residuo ammonta ad € 10.098,45 (art. 16 c. 4 CCNL 2018).

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016

Descrizione	Anno 2016	Anno 2022
Risorse stabili soggette al limite	146.825,44	123.478,82
Risorse stabili escluse dal limite	6.374,31	6.654,95
Risorse variabili soggette al limite		28.428,31
Risorse variabili escluse dal limite		15.806,95
Totale risorse non decurtate	153.199,75	174.369,03
Decurtazioni	12.479,01	12.591,94
Totale fondo certificato	140.720,74	161.777,09

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono state stanziare nel Bilancio di Previsione 2022 e saranno imputate ai relativi capitoli di spesa.

La verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

L'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (comma relativo alla riduzione automatica in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).

	2016	2022
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	146.825,44	174.369,03
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	12.479,01	-12.591,94
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		
TOTALE	134.346,43	161.777,09
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	6.374,31	22.461,90
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE		
TOTALE VOCI ESCLUSE	6.374,31	-22.461,90
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	80.625,00	94.000,00
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DALLE CAPACITA' ASSUNZIONALI – ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	15.040,00	15.040,00
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	223.637,12	248.355,19
Adeguamento limite art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 Decreto crescita		24.718,07
LIMITE ADEGUATO		248.355,19

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato è stanziato sui diversi capitoli del bilancio 2022.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio. Le somme per oneri riflessi e per IRAP sono impegnate nei capitoli del bilancio 2022.

Pianiga 02.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cartisano Pier Paolo*

*Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 0 e 21 del D. Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa